

Repubblica e Cantone  
Ticino

## Il Consiglio di Stato

Signor  
Raoul Ghisletta  
Deputato al Gran Consiglio

### Interrogazione 6 aprile 2010 n. 67.10 Quale sostegno agli arbitri internazionali e sportivi d'élite

Signor deputato,

con il suo atto parlamentare chiede informazioni in merito alle prassi e alla visione del Consiglio di Stato in merito al sostegno agli arbitri internazionali ed agli sportivi d'élite.

La questione inerente il sostegno allo sport d'élite è un tema al quale il Consiglio di Stato dedica l'opportuna attenzione mediante una serie di impegni atti a favorire tale attività.

In particolare ci riferiamo al sostegno attraverso il Fondo dello Sport-toto delle seguenti attività:

- rinnovo dei Contributi straordinari (1,65 milioni di franchi) per la promozione e il consolidamento dello sport in ambito giovanile per il triennio 2008-2010;
- centri di formazione regionali per giovani talenti sportivi;
- contributi speciali agli atleti ticinesi che partecipano a manifestazioni sportive rappresentative.

Per la scolarizzazione dei talenti in ambito sportivo e artistico si citano:

- l'istituzione, nel 2002, della Scuola media di commercio per sportivi d'élite (SPSE) al Centro sportivo nazionale della gioventù di Tenero (CST Tenero);
- l'introduzione, con l'anno scolastico 2006/07, del Programma per talenti sportivi e artistici nelle scuole medie superiori (licei e scuola cantonale di commercio);
- l'allestimento di un pacchetto di misure volte a favorire la scolarizzazione dei talenti anche nelle scuole dell'obbligo (in particolare nella scuola media).

Ciò premesso rispondiamo nel merito alle domande sollevate nell'interrogazione:

#### **1. Il Consiglio di Stato "intende riconoscere e favorire l'attività di arbitro internazionale da parte dei propri dipendenti, senza i quali lo sport d'élite non potrebbe evidentemente funzionare"?**

Il Consiglio di Stato favorisce queste attività in modo esteso mediante l'art. 46 lett. d LORD. Questa possibilità di congedo pagato fino a 8 giorni all'anno trova ben pochi riscontri nelle aziende private e pertanto costituisce un riconoscimento significativo e un contributo fattivo a favore dello sport d'élite.

Va tuttavia osservato che la missione primaria di un dipendente dello Stato è quella di assolvere ai compiti per i quali si è candidato al concorso che ne ha preceduto la nomina o l'incarico. Questa è la ragione per cui i congedi, siano essi pagati oppure non pagati, sono sempre subordinati al concetto di "esigenza di servizio". Sarebbe invero inaccettabile ridurre o compromettere un servizio pubblico dando la priorità ad impegni pertinenti ad altre attività collaterali del dipendente.

**2. Come intende il Consiglio di Stato "garantire l'accesso, anno dopo anno, ai congedi pagati e non pagati previsti dalla LORD per gli arbitri e gli sportivi d'élite alle dipendenze del Cantone"?**

Per quanto riguarda invece i presunti problemi nell'applicazione dell'art. 46 lett. d LORD ricordiamo quali sono i disposti applicabili e che vengono integralmente confermati.

Secondo l'art. 46 LORD cpv. 1 lett. d, gli sportivi d'élite possono beneficiare di congedi pagati di 8 giorni all'anno. Per sportivi d'élite s'intendono coloro che sono in possesso di una Swissolympic card.

Ovviamente la categoria degli arbitri internazionali o altre attività analoghe non rientrano strettamente nel concetto di "sportivo di élite" sopra definito; ciò non di meno l'autorità cantonale considera che queste attività per la loro portata internazionale possano essere ritenute assimilabili a quella sancita dall'art. 46 cpv. 1d LORD, ritenuto ovviamente che anche in questi casi, come specificato dal cpv. 2 dello stesso articolo, il congedo è concesso compatibilmente con le esigenze di servizio.

Nel caso in cui a farne richiesta fossero dei docenti cantonali, è data pure la facoltà per il docente di assentarsi per un massimo di 3 giorni, senza riduzione di stipendio, ritenuto in queste situazioni il recupero delle ore perse (cfr. art. 46 cpv. 4 LORD).

Richiamato l'art. 24 LORD, che attribuisce le competenze generali di organizzazione del servizio ai funzionari dirigenti, l'art. 31 cpv. 3 RSDT affida a questi ultimi la competenza per la concessione di tali congedi. L'art. 66 LORD stabilisce la possibilità di ricorso al Consiglio di Stato contro le suddette decisioni.

Voglia gradire, signor deputato, l'espressione della nostra stima.

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente:

Il Cancelliere:

L. Pedrazzini

G. Gianella